



ALLEGATO 4 TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DATI DELL'INTERMEDIARIO:

MARCHI ASSICURAZIONI DI MARCHI LEONARDO & C. S.N.C., iscritta nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000696363 in data 25/11/2021.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.



ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L'INTERMEDIARIO HA RAPPORTI D'AFFARI

(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)

In coerenza con la disposizione Regolamentare sopra riportata, si evidenzia che l'intermediario ha rapporti d'affari con le seguenti imprese:

Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente

La nostra Agenzia offre i contratti della/e seguente/i Impresa/e per le quali opera in qualità di Agente:

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. (AXA Assistance)
GROUPAMA ASSICURAZIONI
AXA LIFE EUROPE DAC
UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
VH ITALIA - VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG

Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratrice di altri intermediari assicurativi ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

La nostra Agenzia propone contratti assicurativi in forza del rapporto di collaborazione in corso con l'intermediario sottoelencato:

BISSOLI & PACCHERA ASSICURATORI SNC DI BISSOLI DAVIDE, PACCHERA DIEGO E VALERIANO: sede operativa e legale in Via G. Garibaldi n. 48 -370513 Bovolone (VR) iscritta alla Sezione A del RUI n.A000185336 il 14/06/2007.

**Dichiarazione di avvenuta consegna
della documentazione di cui all'art. 56 commi 1 e 3**

(art. 56 co. 1 e 3 Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018)

Preso atto del disposto di cui all'art. 56 commi 1 e 3 Regolamento IVASS n. 40/2018,

DICHIARO DI RICEVERE DALL'INTERMEDIARIO

(o dall'addetto all'attività di intermediazione che opera all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel registro):

- In occasione del primo contatto, documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui l'intermediario è tenuto a norma del D. Lgs 209/05 e del Regolamento n. 40 IVASS, conforme al modello di cui all'allegato n. 3;
- Dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 4, che contiene i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed è consegnata anche in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- La documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la presente informativa.

TIMBRO e FIRMA INTERMEDIARIO

Data _____ Firma _____
